

## **Il giudice non trascrive le conclusioni delle parti nella sentenza, ex art. 132 n° 3 c.p.c.: è motivo di gravame?**

Nota alla sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez.II del 08/04/2013,  
n° 8505

Contributo di **Elisa Ghizzi**

### **Il caso**

Con ricorso in Cassazione la ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che aveva respinto la propria domanda, basando il proprio gravame su diversi motivi tra i quali l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso, violazione e falsa applicazione delle norme attinenti all'assunzione dei mezzi di prova, ai provvedimenti del giudice istruttore ed alla rimessione al collegio, nonché delle norme in materia di deduzione e valutazione delle prove, e dell'art. 132 n° 3 c.p.c.

La violazione di quest'ultimo articolo veniva contestata dalla ricorrente, la quale asseriva che la Corte di Appello aveva errato nel non dichiarare la nullità della sentenza di primo grado con rimessione al primo giudice per l'omessa trascrizione delle conclusioni.

La Suprema Corte veniva investita della questione e, a seguito del rigetto di ogni singolo motivo di gravame giungeva ad affermare che l'esigenza di indicare nella sentenza le conclusioni delle parti ex art 132 c.p.c. n° 3, deve intendersi riferita alle istanze ed eccezioni relative alla materia da decidere con la sentenza e non anche alle richieste istruttorie ribadendo che in ogni caso, non è prevista una espressa comminatoria di nullità per la mancanza di trascrizione delle conclusioni in quanto l'eventuale nullità non discenderebbe dalla mancata trascrizione ma dal mancato esame.

Inoltre la S.C. evidenziava che, essendo riferite, le conclusioni non trascritte in sentenza, ad istanze istruttorie, l'eventuale mancato esame sarebbe rilevato esclusivamente nel senso di consentire la riproposizione

delle istanze in appello e non avrebbe comunque comportato la regressione del procedimento con rinvio al primo giudice.

### **Il commento**

La Corte di Cassazione giunge nuovamente a pronunciarsi sul problema interpretativo attinente alle conseguenze della mancata trascrizione delle conclusioni delle parti nella sentenza e dunque sulla violazione dell'art. 132, rubricato "contenuto della sentenza" che al n° 3 prescrive che la sentenza debba contenere le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti.

La mancanza, nella formulazione della norma, di alcun elemento che consenta di qualificare tale mancanza quale mera imperfezione formale o nullità insanabile, ha dato adito a dubbi interpretativi, che possono dirsi risolti dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che in varie occasioni si è espressa al riguardo confermando l'aderenza all'orientamento meno restrittivo, tendente a riconoscere la nullità della sentenza soltanto quando le conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte.

Ai fini della comminatoria della nullità è dunque richiesto che l'omissione abbia inciso in concreto sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o una mancata pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti o un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati. Invero quando dalla motivazione risulta che le conclusioni sono state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza.

(Cass. Sez. III 31/05/06 n° 12991-Cass.Sez.U 24/10/05 n° 20469)

La mancata o incompleta trascrizione della sentenza costituisce mera irregolarità formale salvo il caso in cui l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, comportando la mancata pronuncia sulle domande o eccezioni non trascritte.

(Cass. Sez. II, 5 maggio 2010 n° 10853)

La giurisprudenza interpretativa ha quindi individuato il criterio di rilevanza della mancata trascrizione delle conclusioni nella concreta incidenza di tale mancanza, nell'attività processuale, indi la valutazione delle conseguenze di tale omissione richiederà un'analisi concreta sulle attività del giudice, per stabilire se le conclusioni, seppur non trascritte,

siano state esaminate o se invece si sia trattato di un'omissione inficiante l'attività del giudice.

Ma la sentenza oggetto della presente nota apporta un'ulteriore precisazione in ordine alla previsione dell'art. 132 n° 3 c.p.c., specificando che l'esigenza di indicare in sentenza le conclusioni deve intendersi riferita alle istanze ed eccezioni relative alla materia del decidere con la sentenza, sulla base del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, e non anche alle richieste istruttorie, aventi funzione strumentale rispetto la decisione. Il mancato esame delle istanze istruttorie rileverebbe solo nel senso di consentirne la riproposizione in appello e non comporterebbe in ogni caso la regressione del provvedimento al primo giudice in ossequio al principio della conversione della nullità della sentenza in motivo di impugnazione, sancito dall'art. 161 c.p.c., in base al quale la nullità della sentenza soggetta ad appello o a ricorso per Cassazione può essere fatta valere solo con tali mezzi di impugnazione.

In conclusione la sentenza oggetto della presente nota offre una chiave interpretativa sui meccanismi di rilevanza processuale dell'art. 132 n° 3 c.p.c.:

- confermando il già consolidato orientamento giurisprudenziale che propende per considerare, a prescindere dal contenuto delle conclusioni, che l'omessa trascrizione delle stesse importi nullità della sentenza soltanto ove si traduca in un mancato esame delle stesse comportante una mancata pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti;
- stabilendo che la previsione dell'art. 132 n° 3 c.p.c. deve intendersi riferita alle istanze ed eccezioni delle parti relative alla materia del contendere e dunque non alle richieste istruttorie, aventi valore strumentale rispetto alle sentenza;
- specificando che l'eventuale nullità discendente dal mancato esame delle istanze istruttorie non avrebbe comunque comportato una regressione al giudice di prima istanza ma si sarebbe tradotta esclusivamente nella possibilità di riproporre le istanze stesse in appello.